



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Santo guida il lettore ad esplorare il mondo più oscuro ed indifferente all'uomo, quello degli *ultimi*. Le zone di ombra che si irradiano attorno a queste figure sono molteplici; una delle tante è materializzata negli "ultimi del nostro sud" dove ancora oggi "al tempo dell'economia globale e del trionfo della tecnologia non emerge per il meridione un piano di rinascita morale ed economica, che tenga insieme il dato sociale con quello individuale" (p. 133). Ancora dalla lettura delle pagine dell'opera si evince come già all'epoca di Saverio Nitti il divario tra le "due Italie" si concretizzava nella ricerca della dignità del meridione nei confronti del Nord attraverso l'affermazione di un "drenaggio continuo di capitali dal Sud al Nord" che ha impedito lo sviluppo del Mezzogiorno diventando così "elemento essenziale dello sviluppo del nord" (p. 137). Ma che il problema dello sviluppo non fosse l'unico ad incidere sui problemi del meridione lo si ricalca leggendo le "cronache quotidiane dell'insicurezza delle vite degli uomini che operano nell'Area del Sud" (p.143). E tanto più l'affermazione e l'estensione di sempre nuovi diritti si è moltiplicata, tanto più essi ci appaiono come una enunciazione grandiosa, raccomandabile ma anche contemporaneamente non realizzata e forse irrealizzabile se l'ingiustizia non viene denunciata e combattuta" (dalla Prefazione di Sergio Tanzarella). *Ab imo pectore* la garanzia della difesa è sinonimo di non potere di controllo. Il Sud diviene un "sistema bloccato dal sentimento di paura che spinge i propri abitanti ad evadere dalla "fisicità dello spazio e dalla sua comunità" (p.159). A questo proposito, Di Santo sposta l'attenzione sul fenomeno migratorio e sui problemi che da esso derivano in relazione allo studio della società. Non vi è dubbio, scrive l'autore, che "le migrazioni sono avvertite dalla società di destinazione come un pericolo per la propria stabilità interna" (p.165). La presenza dei migranti apre il dibattito

sulla difesa della dignità quale parametro della concreta applicazione dei diritti, quale termometro con cui misurare "il livello di attenzione del rispetto dei diritti della persona sia nella sua individualità che nella sua esperienza collettiva e formativa" (pag.176)

Concludendo, con le parole dell'autore "*il corpo dell'Ultimo è parte integrante dell'Imago Dei che non si limita al volto, ma annuncia nel suo manifestarsi la totalità del divino. Il Corpo dell'ultimo è il corpo di Cristo inteso nella sua sacralità e nel suo mistero. Sulla croce ognuno di noi può vedere il corpo di un uomo o andare oltre*".

Marika Gimini

Francesco Romeo, *Antropologia giuridica. Un percorso evoluzionista verso l'origine della relazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. XII-115.

L'ultimo lavoro scientifico di Francesco Romeo, filosofo e antropologo del diritto, docente di Filosofia del Diritto e di Logica e Informatica Giuridica presso l'Università "Federico II" di Napoli, segue e si affianca agli studi dedicati dall'autore al rapporto tra scienza giuridica e intelligenza artificiale e a quelli di logica ed informatica giuridica (*Il diritto artificiale*, Giappichelli, Torino, 2002; *Lezioni di logica e informatica giuridica*, Giappichelli, Torino 2012).

Il testo di Francesco Romeo offre una prospettiva antropologica di stampo evoluzionista per lo studio del fenomeno giuridico, del suo significato e della sua origine nel tentativo di rendere conto delle domande che, a detta dell'autore, la riflessione gius-filosofica novecentesca nelle sue diverse declinazioni sociologiche, giusnaturaliste e normativiste sembra aver lasciato inevase. Questa tradizione si sarebbe, infatti, impegnata nella definizione di cosa sia il diritto, cioè nella elaborazione del suo concetto formale, in un percorso che culmina con il

normativismo di Kelsen, oggi variamente implementato da elementi sociologici, realistici piuttosto che etici. Romeo, che pure non rifiuta la prospettiva normativista, ritiene tuttavia necessaria una ricerca complementare che investa la domanda relativa al “perché” del diritto e, cioè, la domanda sull’origine della normatività giuridica. La strada seguita da Romeo è quella tracciata dall’evoluzionismo biologico di Darwin riletto con gli strumenti concettuali offerti dalle ricerche più avanzate in campo evoluzionista, in particolare, dagli studi di sociobiologia condotti da Wilson verso la metà degli anni ’70 del secolo scorso a dal dibattito che ne è seguito e che ancora coinvolge la comunità scientifica contemporanea.

Il primo passo mosso da Romeo verso la riproposizione del paradigma darwiniano nello studio del diritto è quello volto a recuperarne il valore scientifico e conoscitivo sottraendolo, innanzitutto, alle macerie e ai tristi destini della storia novecentesca. Nel primo capitolo, dedicato alle ipotesi di spiegazione evoluzionistica della cultura, l’invito dell’autore è quello di evitare di operare una superficiale identificazione fra l’ipotesi scientifica dell’evoluzionismo biologico con le ideologie razziste e totalitarie del novecento, identificazione che ancora oggi rappresenta il motivo di principale avversione verso le teorie darwiniste. D’altro canto l’autore invita a diffidare dell’utilizzo metaforico e meramente analogico che viene fatto oggi delle categorie dell’evoluzionismo biologico nello studio di fenomeni che esorbitano la dimensione biologico-genetica. Il riferimento cade sull’evoluzionismo economico-giuridico di Friedrich von Hayek e alla ipotesi di lotta evoluzionistica fra ordinamenti giuridici territoriali all’interno dello spazio illimitato del mercato propugnata dagli studi di analisi economica del diritto. In realtà, sottolinea Romeo, l’applicazione indebita del paradigma evoluzionistico alla storia, alla politica, piuttosto che

alle dinamiche di mercato non può che condurre a una fallacia mistica. Al contrario, il nucleo centrale della teoria darwiniana risiede nella conservazione e nella evoluzione dell’organismo e, in questo senso, la teoria della evoluzione ha nella conservazione e nell’evoluzione umana il suo unico *telos* (p. 25). La questione del problematico rapporto fra il metodo della scienza giuridica ed il suo oggetto, problematicità raccolta nella paradossale definizione di scienza giuridica offerta dall’autore come *scienza senza oggetto* – nella misura in cui è sempre il metodo prescelto ad aprire determinati spazi di apparizione per specifici aspetti del giuridico e, contemporaneamente, ad escludere l’apparizione di altri – apre alla riflessione sui concetti di diritto elaborati dalla filosofia del diritto novecentesca.

Il secondo capitolo prende, dunque, in considerazione le principali correnti della filosofia del diritto novecentesca sottolineandone il tentativo di superamento del carattere formale della teoria normativistica kelseniana. A partire dalla constatazione del fatto che il principio di normatività (l’individuazione, cioè, del diritto come *norma*), teorizzato da Kelsen ed elaborato da Gaetano Carcaterra, e il *linguistic turn* novecentesco siano divenuti il luogo di incontro di approcci al concetto di diritto anche molto distanti fra loro, l’autore muove dalla considerazione delle correnti giusfilosofiche più legate al momento dell’effettività e a quello assiologico del giuridico, oltre la sola dimensione della validità formale del diritto. Lo scopo di Romeo non è quello di discutere criticamente le teorie del diritto elaborate nella seconda metà del Novecento in Italia, quanto piuttosto quello di preparare il campo per una proposta teorica evoluzionista capace di affrontare ciò che, nella prospettiva dell’autore, rimane ancora impensato nelle proposte del normativismo puro, del giusnaturalismo razionalistico, del giusrealismo, dell’analisi del linguaggio. Il

riferimento è, precisamente, al momento genetico della normatività, l'individuazione di «quel qualcosa di tangibile o sensibile che possa essere considerato caratteristico della giuridicità» (p. 34), di quel dato antropologico inevitabilmente rimosso dalla *Grundnorm* e a cui la teoria dell'evoluzione sarebbe invece capace di dare conto.

Il terzo capitolo del libro rappresenta la parte più densa del lavoro di Romeo. Qui l'autore elabora la propria proposta teorica ponendo le basi per una definizione antropologica del diritto che deve giungere come risultato del percorso intrapreso e non precederlo. La domanda cui Romeo intende rispondere è quella sull'origine del diritto e non semplicemente sull'origine della socialità umana. Più concretamente e in sintesi, nella prospettiva di Romeo si tratta di spiegare come dal fatto si passi alla norma e illuminare quell'assiologia che il diritto possiede ontologicamente senza doverla mutuare da ambiti esterni (etica, politica, economia, religione), come invece accadrebbe, secondo l'autore, negli approcci più diffusi di antropologia evoluzionistica o culturale. Il punto di partenza di Romeo è rappresentato dagli studi di sociobiologia e dalle teorie della *group selection*, teorie del cui cammino innovativo ma problematico l'autore offre una breve ricostruzione come passo preliminare necessario per la descrizione della propria ipotesi scientifica. Le teorie della *group selection* elaborate negli anni '60 e '70 del secolo scorso avrebbero il pregio di mostrare che la teoria della selezione naturale di Darwin non operi solo al livello genetico o individuale ma contemporaneamente su più di un livello, compreso quello sociale, sicché per la prima volta all'interno dell'impianto evoluzionista darwiniano sarebbero venute ad assumere uno specifico rilievo, a fronte del proverbiale egoismo competitivo individuale all'interno del gruppo, ipotesi di comportamenti altruistici fra

individui appartenenti alla medesima comunità, finalizzati a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della stessa nella competizione evoluzionistica con altri gruppi rivali. Se questa ipotesi riusciva a spiegare comportamenti altruistici con gli strumenti dell'evoluzionismo biologico, allo stesso tempo sarebbe andata incontro a una paradossale contraddizione con gli stessi presupposti dell'evoluzionismo genetico, i quali postulano la necessaria sopravvivenza dei geni e di individui egoisti e l'estinzione di quelli altruisti all'interno di ogni singolo gruppo (si tratta, in breve, della problematica relazione fra la *between group selection* e la *within group selection*). La questione è, allora, quella di individuare l'elemento che ha permesso che all'interno delle comunità umane l'egoismo individuale sia stato bilanciato da comportamenti cooperativi capaci di evitare la distruzione del gruppo e di garantire alla comunità umana uno sviluppo culturale sconosciuto a qualsiasi altra specie del regno animale. La tesi di Romeo è che l'elemento che riesce a realizzare questa *major transition* all'interno delle dinamiche selettive sia proprio la normatività giuridica. La normatività giuridica, cui l'autore riconosce come intrinsecamente collegato il principio di uguaglianza fra i membri del gruppo, sarebbe alla base del processo di stabilizzazione della vita della comunità, della possibilità della comunicazione e della trasmissione di informazioni fra i suoi singoli membri, il che significa che il diritto, lungi dall'essere un fenomeno linguistico e culturale, è da pensarsi, al contrario, come la condizione di possibilità del linguaggio e della cultura. Romeo si sforza, inoltre, riprendendo alcune tesi già sviluppate in altri luoghi (*Una ipotesi coevolutiva sull'origine del diritto* in *I-Lex. Scienze giuridiche, scienze cognitive e intelligenza artificiale*, 5/10/2010, pp. 417 e ss.; *Diritto e rappresentazione. Alcune ipotesi sull'origine del diritto e sul principio di uguaglianza*, in *Studi in onore di Franco*

Modugno, 2011, pp. 3037-3056; *Geni, popoli, diritto e lingue in Ontologia e analisi del diritto. Scritti per Gaetano Carcaterra*, Milano 2012, pp. 1235-1250), di individuare la causa della normatività giuridica nella capacità cognitiva (oppure, secondo l'autore, nell'errore cognitivo) dell'uomo di rappresentare simbolicamente eventi futuri e nel meccanismo psichico che lo conduce ad avere fiducia nel fatto che essi si verificheranno. A termine del percorso compiuto l'autore può dunque offrire una definizione del diritto che si pone al di là dei limiti ma anche a fondamento del normativismo: «*Slegato dal concetto di norma, come proposizione contenuta in un enunciato, il diritto si lega quindi alla sua assiologia originaria, vale a dire a tutte le informazioni attinenti alla cooperazione, in un gruppo sociale umano, a riguardo del mantenimento della fiducia nel dover essere, cioè del mantenimento della normatività*» (p. 98).

Il testo si conclude con l'analisi della funzione della normatività giuridica in relazione all'altro fondamentale e storicamente rilevante meccanismo di stabilizzazione della vita del gruppo, ossia la religione. L'autore, discutendo criticamente le tesi di Dawkins sull'origine del fenomeno religioso, mette in rilievo la vicinanza funzionale sussistente fra il diritto e le religioni e ne individua, contemporaneamente, i momenti differenziali. Sia la normatività giuridica che le fedi religiose innescano un meccanismo psicologico che conduce alla credenza in un dover essere riconnesso alla rappresentazione di conseguenze positive future, un meccanismo che finisce per favorire la stabilizzazione dei comportamenti cooperativi all'interno del gruppo. Mentre la normatività giuridica, tuttavia, presuppone la fiducia nel verificarsi di *payoffs* empiricamente constatabili in un momento temporale futuro, la fede religiosa presuppone invece uno slittamento dei *payoffs* in una dimensione ultramondana che esclude

la possibilità di constatazione empirica dell'effettivo realizzarsi delle aspettative cui il comportamento conforme al dover essere è costitutivamente connesso. La fede religiosa rappresenta, in questo senso, un potenziamento del meccanismo della fiducia. Si tratta di un meccanismo funzionalmente utile alla sopravvivenza del gruppo nella misura in cui è capace di stabilizzare la credenza nel dover essere neutralizzando gli effetti negativi che la costitutiva incertezza del verificarsi degli eventi futuri può generare sul meccanismo della fiducia e, di conseguenza, sui comportamenti cooperativi. A questo problema, secondo l'autore, il diritto può rispondere solo con un'arte più ambigua, ma non meno affascinante e persuasiva: quella della interpretazione.

Raffaele Mele

Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, a cura di Giuseppe Dalla Torre, Carlo Gullo e Geraldina Boni, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, pp. 526.

Si tratta di un'opera collettanea scritta in onore del professore Piero Antonio Bonnet, che per acume scientifico, abnegazione e serietà è stato ed è un fulgido esempio di dedizione al diritto ecclesiastico e canonico.

La raccolta si caratterizza per l'unità di tematica che ha rappresentato indubbiamente il *fil rouge* della sua produzione scientifica.

Vi è un'altra particolarità che fa di questo libro un *unicum*, ovvero il fatto che i diversi saggi siano stati redatti non solo da accademici di chiara fama, colleghi ed allievi del Prof. Bonnet, ma anche da giuristi di diversa estrazione, quali avvocati e magistrati, che solitamente non si dedicano alla produzione scientifica.

Per tali motivi è possibile individuare delle direttrici che corrono per tutta